

## Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici: la scadenza è il 30 giugno 2020

*Le associazioni, le fondazioni e le Onlus devono pubblicare i contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente se superiori a 10.000 euro*

Fra gli adempimenti in capo agli enti non profit che sono stati prorogati in questi ultimi mesi a causa dell'emergenza Covid-19, non rientra quello relativo all'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente. **L'obbligo scatta solo qualora l'ammontare dei contributi sia pari o superiore a 10.000 euro e il termine per la pubblicazione è il 30 giugno 2020.**

### **I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus**

La fonte di riferimento è rappresentata dalla [Legge 4 agosto 2017, n.124, ai commi da 125 a 129](#), modificati nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n.34 ("Decreto Crescita"), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit. Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla [Circolare del Ministero del Lavoro, n.2 dell'11 gennaio 2019](#).

L'obbligo in questione si applica anzitutto alle **associazioni**, alle **fondazioni** e alle **Onlus** che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

- delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2, del [Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#);
- dei soggetti di cui all'art.2-bis del [Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33](#).

Sono inoltre soggette all'obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto "associazioni"), e le **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri** di cui al [Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

Pur non menzionando nello specifico gli enti del Terzo settore, **è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli ETS (e quindi, ad oggi, alle ODV e alle APS)**, nonostante il Codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

### **I soggetti interessati: le imprese**

La Legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d'impresa, ai sensi dell'art.2195 del Codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirà a breve.

Fra tali soggetti rientrano sicuramente le **società** di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le **imprese sociali costituite in forma societaria**.

Il discorso si fa più problematico per le **cooperative sociali**, che sono sia "società" che "onlus" (di diritto): la Circolare ministeriale menzionata in precedenza afferma prevalere il primo profilo e quindi

le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all'obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società.

### **Il contenuto dell'obbligo e il termine per la pubblicazione**

**L'obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti** menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall'altro) **abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro**: il riferimento è l'anno precedente cioè, per quest'anno, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che **non tutte le risorse provenienti dagli enti pubblici rientrano nel plafond dei 10.000 euro**, ma solamente quelle relative a *“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”*.

Ciò significa che **eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro**; vi rientrano invece i contributi concessi dall'ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell'associazione. Il fatto che siano esclusi anche i contributi “di carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano ricomprese nel computo totale.

**I contributi possono essere** non solo in denaro ma **anche “in natura”**. La Circolare del Ministero del Lavoro ha precisato che per queste ultime si intendono le **risorse strumentali**, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà indicare il valore del bene dichiarato dall'ente pubblico che lo ha attribuito.

### **Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro**

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi *“effettivamente erogati”*: ciò significa che **vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato nel corso del 2019** e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate dall'organizzazione.

La Circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 **deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione**: esemplificando, se l'ente ha ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

### **Le informazioni da pubblicare**

La Circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

- a) **la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente** (l'associazione);
- b) **la denominazione del soggetto erogante** (la pubblica amministrazione);
- c) **la somma incassata** (per ogni singolo rapporto);
- d) **la data di incasso**;

- e) **la causale** (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come liberalità oppure come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente).

Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato dall'[apposita sezione del nostro sito](#).

### **Le modalità e i termini di pubblicazione**

Le **associazioni, le fondazioni e le Onlus** (oltre alle **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri**) pubblicano **entro il 30 giugno 2020** i contributi ricevuti sul **proprio sito internet** oppure su “**analogo portale digitale**”. La Circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la **pagina Facebook** dell'ente. Sempre secondo la Circolare, qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

Le **società** (comprese le **cooperative sociali** e le **imprese sociali in forma societaria**) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e dell'eventuale bilancio consolidato. **Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio.**

I **soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, **entro il 30 giugno 2020**, sul proprio **sito internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

### **Le sanzioni previste**

Come conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è **prevista** (anche per le associazioni, le fondazioni e le Onlus) **in prima battuta una sanzione economica pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro**, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. **Se da tale contestazione passano 90 giorni e l'organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.**

Il soggetto competente a disporre tali sanzioni sarà la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio.

**A cura di Daniele Erler**